

Comune di Cavenago di Brianza

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 in data 25.07.1990

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi presenti entro i confini comunali e nelle piantumazioni di aree pubbliche, fatte salve le aree boscate soggette a legislazione regionale.

Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno cm. 80, misurata a petto d'uomo, oppure alberi con 15 metri d'altezza o aree di particolare interesse come da planimetria redatta ai sensi art. 6.

Nel caso di alberi con più tronchi, si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

Le prescrizioni del presente regolamento valgono anche per alberi da conservare, in relazione alla loro ubicazione, specie o importanza storica, anche se i presupposti previsti al secondo comma del presente articolo non sono verificati.

Escono dall'ambito del presente regolamento alberi di alto fusto e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a leggi vigenti, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 2 Rilascio di autorizzazioni

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono di competenza esclusiva del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Ambiente, che si avvarranno della consulenza di esperti nel settore.

Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro 60 gg., in caso contrario le richieste sono da intendersi accolte.

Art. 3 Divieti

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato rimuovere, distruggere, incendiare, danneggiare o modificare con potature, ad eccezione degli alberi da frutta, che vadano oltre la rimonda, la struttura degli alberi protetti di cui all'art. 1.

Eccezioni a tale comportamento sono previste al successivo art. 5.

Ai sensi del paragrafo precedente, sono da considerare danneggiamenti anche i disturbi alle radici o alle chiome, in particolare mediante:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiali;
- c) deposito o versamento di sali, olii, prodotti acidi o fortemente alcalini o emissioni in atmosfera di sostanze acide o fortemente alcaline.

Art. 4 Interventi prescritti

Per qualunque intervento di manutenzione e conservazione degli alberi di cui all'art. 1 è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 2.

Esulano da tale procedura gli interventi prescritti sulle alberature pubbliche, quando eseguiti dall'Amministrazione Comunale o da ditte appaltatrici per la manutenzione del verde nel merito del servizio pubblico.

Il Comune potrà prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinati interventi per la cura, conservazione, difesa degli alberi protetti nel senso dell'art. 1 del presente regolamento. Ciò vale, in particolare, quando si dovranno predisporre od eseguire lavori edilizi.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti, nel caso in cui il proprietario dichiari che non è in grado di provvedervi tecnicamente.

In più al caso l'Amministrazione eserciterà il diritto di rivalsa.

In tutti i progetti edilizi presentati, nonché i progetti e gli interventi inerenti al mantenimento della rete tecnologica e viaria, gli alberi con le caratteristiche di cui al punto 1, dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie, con la relativa documentazione fotografica.

Nella procedura di approvazione dei suddetti progetti edilizi, andrà inserita l'autorizzione di cui all'art. 2.

I progetti e gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti, avendo cura di non offendere gi apparati radicali. A tale scopo si prescrivono per gli scavi metodologie particolari, se necessarie o distanze minime dall'esterno del tronco che verranno stabilite di volta in volta nell'autorizzazione rilasciata.

Anche le autorizzazioni relative ad interventi sulla rete tecnologica e viaria dovrano contenere eventuali indicazioni o restrizioni a cura dell'Ufficio Tecnico.

Art. 5 Eccezioni ed esenzioni

Ai divieti dell'art. 3 si dovranno ammettere eccezioni quando:

- a) il proprietario, in base a prescrizioni del codice civile sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi e non si possa liberare in modo ammissibile da quest'obbligo;
- b) dall'albero provengono pericoli per persone o cose e tali pericoli non posono essere rimossi in altro modo.

Il riconoscimento di un'eccezione o esenzione dovrà essere richiesto per iscritto al Sindaco, previa documentazione delle motivazioni ed allegando in duplice copia una piantina dell'area interessata.

L'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata in forma scritta dal Sindaco, sentito il parere del Corpo Forestale o dell'Azienda Regionale Forestale.

L'autorizzazione potrà prevedere disposizioni accessorie.

In particolare al richiedente potrà essere anche imposto di piantare o mantenere a sue spese, alberi di precise specie o dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi.

Art. 6 Alberi di particolare interesse

Il presente regolamento ha carattere di protezione generale per le alberature cittadine di cui all'art. 1. Per alberi di particolare interesse, appositamente individuate ed elencate a cura dell'Amministrazione Comunale, l'autorizzazione dovrà essere richiesta per qualunque intervento.

Il proprietario dovrà indicare il nominativo dell'esecutore dei lavori ed avvisare l'Ufficio Tecnico almeno con sette giorni di anticipo sulla eccezione delle opere.

Art. 7 Salvaguardia fitopatologica

Sintoni di malattia o morte improvvisa di alberi dovranno tempestivamente essere segnalati all'Ufficio Tecnico.

Art. 8 Profilassi delle malattie letali

L'abbattimento della pianta dovrà avvenire durante periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento .

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti idonei ad evitare l'espandersi della malattia.

I trattamenti relativi alel malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Art. 9 Consulenze degli Uffici comunali

L'Assessorato all'Ambiente e l'Ufficio Tecnico forniscono, a richiesta dei cittadini, informazioni e consulenza tencia gratuita relativamente ad ogni potatura di rimonda o comunque di cura di alberi.

Art. 10 Piantumazione aree pubbliche

Il presente regolamento si applica anche per gli interventi futuri di piantumazione o forestazione nel territorio comunale.

Nella stesura di progetti pubblici l'intervento dovrà inserire specie arboree e vegetative solo di tipo prevalentemente autoctono.

Art. 11 Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno adottate dal Consiglio Comunale.

Art. 12 Contravvenzioni al regolamento

Contravviene al presente regolamento chiunque, intenzionalmente o per negligenza, in contrasto con l'art. 3, senza autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi protetti, ovvero non adempia alle prescrizioni di cui all'art. 4, a condizioni o oltre modificazioni, nel quadro di un'autorizzazione concessa in base all'art. 5.

In caso di contravvenzione al presente regolamento, verranno applicate sanzioni pecunarie da un minimo di L. 200.000= ad un massimo di L. 5.000.000= in ragione di ciascun albero.

Art. 13 Sanzioni accessorie

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, il Sindaco potrà imporre:

- a) la sospensione dei lavori che hanno determinato il danno, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) ordinare nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi danneggiati, ovvero, a spese del contravventore, eliminare le conseguenze negative causate dal comportamento vietato.

Qualora una piantagione sostitutiva non fosse possibile, il Sindaco potrà pretendere il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la cui entità è stabilita dalla Giunta Municipale, in base ad una adeguata perizia tecnica fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il criterio di commisurazione di tale somma dovrà tenere in considerazione il vantaggio che il proprietario consegue per la miglior utilizzazione del lotto, consentita dalla rimozione dell'albero ed i costi delle piantagioni sostitutive risparmiate.

NORMA TRANSITORIA -

Verrà data esecutività al 4° comma dell'art. 1, dopo che l'Amministrazione Comunale avrà effettuato un censimento del patrimonio arboreo su tutto il territorio comunale entro anni uno dall'approvazione del presente regolamento.